

N. 00005/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01508/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2014, proposto
da:

M.G. Logistica s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

contro

Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Azzini e Barbara Bolognesi, con domicilio eletto presso Patrizia Chiampan in Venezia, San Marco, 2891;

nei confronti di

Plurima s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Fabio Dani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara n. 4813060 - CIG 489630812F per l'appalto di servizi di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche.; di tutti gli atti presupposti e consequenziali ad esso compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona e di Plurima s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 1508/14) spedito per la notifica a mezzo posta il 13 novembre 2014 e depositato il successivo 20 novembre, M.G. Logistica s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda U.l.s.s. n. 20 di Verona, a causa del mancato superamento della verifica di anomalia della propria offerta, risultata aggiudicataria in via provvisoria.

Avverso l'impugnato provvedimento e le antecedenti valutazioni compiute circa la rilevata incongruità della propria offerta, la società ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

I. Violazione di legge. Violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/06. Eccesso di potere, contraddittorietà della motivazione, carenza d'istruttoria in relazione al costo orario per il personale di VI livello.

Contesta, in proposito, la rilevata incongruità della propria offerta con riferimento al costo del personale.

II. Violazione di legge. Violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/06. Eccesso di potere, contraddittorietà della motivazione, carenza d'istruttoria in relazione alla valutazione del costo dell'attività "ritiri periodoci".

Contesta, in proposito, l'incongruità della propria offerta con riferimento al costo del servizio ritiro e consegna.

L'Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza delle censure *ex adverso* svolte.

Si è, altresì, costituita l'odierna controinteressata la quale ha ribadito, nella sostanza, le difese svolte dall'amministrazione resistente.

All'udienza camerale del giorno 10 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti costituite.

DIRITTO

Con la presente impugnativa viene in contestazione la legittimità del provvedimento con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona, a causa del mancato superamento della verifica di anomalia della propria offerta risultata aggiudicataria in via provvisoria.

Con i due mezzi di gravame proposti, la società ricorrente censura il giudizio d'incongruità della propria offerta con riferimento alle voci costo del lavoro e costo del servizio ritiro e consegna.

Entrambi i motivi sono infondati e vanno pertanto respinti.

Osserva, infatti, il Collegio, che il giudizio di anomalia si fonda su nozioni scientifico-economiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti: profili di abnormità i quali, tuttavia, non si rinvergono nella fattispecie in esame, posto che le censure

svolte dalla società ricorrente investono intrinsecamente il giudizio di anomalia, imponendo così un esame di merito delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante che, come dianzi detto, sono insuscettibili di sindacato giurisdizionale, potendosi soltanto appurare se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile.

Nel caso di specie, peraltro, appare evidente, nei descritti limiti in cui può svolgersi il sindacato giurisdizionale di legittimità, l'incongruità dell'offerta di parte ricorrente con riferimento alle contestate voci di costo, avendo il r.u.p. specificatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le giustificazioni addotte a sostegno della validità di tale offerta, non siano sufficienti a superare il vaglio di anomalia.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Tenuto conto della specificità delle questioni trattate, si rinvencono giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)